

L'esperienza giuridica dei popoli del vicino Oriente antico

1. Premessa: perché queste pagine

Da qualche anno, ormai, inseguo una materia insolita, che però non è nuova. I Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, infatti, è una materia che in Italia esiste da circa un secolo: è stata inaugurata da Evaristo Carusi negli anni Dieci del secolo scorso, e, dopo diverse vicissitudini, è stata ripresa e sviluppata da Edoardo Volterra. Dopo la sua morte, poi, è stata portata avanti da Daniela Piattelli, e, ancora dopo, da Francesco Lucrezi, anche se limitatamente al Diritto Ebraico.

E veniamo a me. Io sono, a differenza di tutti i professori citati, un'orientalista, nel senso che mi sono laureata in Storia del Vicino Oriente Antico con Mario Liverani, ed ho, dunque, una formazione principalmente storica e filologica, ma mi sono anche accostata al Diritto Romano con il dottorato in Diritto Romano e Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, grazie agli illustri professori che vi insegnavano, e, soprattutto, al professor Luigi Capogrossi Colognesi, che ha accettato di farmi da tutor in quella importante tappa della mia formazione, e a cui dedico questo breve scritto.

Insegnando questa materia, dunque, e avendo spostato il *focus*, come auspicato anche da Edoardo Volterra, come vedremo, sui diversi popoli del Vicino Oriente Antico, mi sono resa conto della necessità di provare a scrivere una sorta di manuale, che, però, a differenza di quelli per le Istituzioni del Diritto Romano, non esiste ancora. Su tale necessità, in realtà, concordava anche il professor Capogrossi Colognesi (e anche il mio caro e compianto amico, professor Mario Fiorentini), ed è per questo che intendo offrirgli questa introduzione, nella speranza di non deluderlo e di potergli offrire, nel prossimo futuro, proprio il manuale.

Tornando, comunque, alle pagine offerte al nostro caro professore da Mario Fiorentini, di cui condivido pienamente le opinioni espresse nel suo breve e intensissimo contributo qui raccolto, vorrei premettere alle mie modestissime pagine una considerazione generale.

Innanzitutto, la specificità della materia presuppone una formazione piuttosto complessa; non bisogna, cioè, accontentarsi delle sole competenze filologiche e storiche, né di quelle soltanto giuridiche. Se si possedessero solo le prime, infatti, non si sarebbe in grado di comprendere i testi giuridici nella loro specificità, né inquadrarli correttamente nella prospettiva giuridica, che comunque proviene dall'esperienza giuridica romana, di molto successiva a quella dei popoli del Vicino Oriente Antico: non si avrebbe, cioè, la possibilità di intender-

li ‘giuridicamente’. Ma se si possedessero solo le seconde, viceversa, non solo non si sarebbe in grado di leggere autonomamente tali testi, ma non si sarebbe neppure in grado di inserirli all’interno del loro contesto storico.

Ovviamente non sono affatto sicura di possedere tutte queste competenze in misura sufficiente, ma si tratta di un primo tentativo, e spero che, nonostante questi miei limiti, possa essere apprezzato, non solo dal professore a cui è dedicato.

2. *Avvertenze*

Accingendomi a scrivere questa sorta di ‘manuale’ sull’esperienza giuridica dei popoli del Vicino Oriente Antico, mi sono resa conto di dover render conto di almeno due ordini di problemi che ho dovuto affrontare e ai quali ho provato a dare una risposta. Innanzitutto uno relativo agli aspetti concettuali che vengono sollevati nel momento in cui si vuole affrontare l’esperienza giuridica di popoli antichi che hanno preceduto (e di molto) quella romana. E poi uno relativo ai limiti, spaziali e temporali, che si deve porre chi vuole occuparsi dei popoli del Vicino Oriente Antico.

Per il primo ordine di problemi, mi giungono in soccorso alcune frasi del professor Edoardo Volterra, e per il secondo, invece, mi aiuta quanto mi ha insegnato il professor Mario Liverani.

Nelle conclusioni all’introduzione del suo *Corso di Lezioni sui Diritti dell’Antico Oriente Mediterraneo*, infatti, Edoardo Volterra scriveva:

«Allo stato delle nostre conoscenze, più che parlare di determinati diritti dell’antichità, crediamo più esatto parlare di istituzioni giuridiche di determinati popoli antichi. La prima espressione può trarre in inganno, inducendo a ritenere che gli studi sui documenti in nostro possesso siano già così avanzati da metterci in grado di ricostruire dei veri e propri sistemi giuridici, ammesso che per quelle popolazioni si possa veramente parlare di sistemi giuridici o di legislazioni nel senso che nel linguaggio tecnico ha attualmente questa parola.

Dobbiamo poi tener conto che il materiale a disposizione dello storico dei diritti orientali è ben diverso da quello di fronte a cui si trova il romanista. Questo ha come oggetto della sua ricerca un sistema giuridico già elaborato dagli stessi Romani, la cui base logica, il cui metodo di ragionamento e le cui classificazioni sono conservate almeno nelle loro grandi linee nel Digesto e nelle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano. L’orientalista invece deve lavorare su scarse raccolte legislative assai diverse da quelle romane, su decine di migliaia di tavolette contrattuali, su un certo numero di sentenze giudiziarie, e su decreti e ordini emanati da sovrani e da funzionari, fonti queste dalle quali sino ad oggi non è stato possibile estrarre dei principi generali ed ancor meno una sistematica giuridica.

Pertanto allo stato delle conoscenze attuali data la difficoltà di una classificazione su basi scientifiche del vastissimo materiale giuridico proveniente da popolazioni dell'Oriente Mediterraneo e da altre le cui civiltà hanno profondamente influenzato quelle mediterranee, il criterio più opportuno sembra quello di distinguere i vari documenti, sia che abbiano carattere normativo, sia contrattuale, riferendoli ai vari popoli presso i quali sono stati prodotti e cercare di trarre da questi documenti così distinti nozioni per determinare le istituzioni giuridiche vigenti presso popolazioni diverse.

Si potrà così parlare di istituzioni giuridiche dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Assiri, degli Ittiti, dei Cananei, dei Fenici e dei Cartaginesi, delle popolazioni viventi in Egitto, degli Ebrei, dei conquistatori Achemenidi, e di istituzioni vigenti presso le popolazioni mediterranee comprese nel loro impero, nonché di istituzioni giuridiche vigenti presso le popolazioni mediterranee appartenenti all'impero Seleucide.

Questo criterio può essere oggetto di critica da vari punti di vista. Essa rispecchia lo stato delle fonti, appartenenti ad epoche diversissime, abbondanti per talune popolazioni e tali da permettere di seguirne lo svolgimento per lunghi periodi di tempo, scarse e frammentarie per altre e tali da non consentire se non conoscenze sporate di talune istituzioni soltanto e solo per un certo lasso di tempo. Da rilevare anche la diversa natura di tali documentazioni e la difficoltà di determinarne con esattezza l'epoca, difficoltà comune ad ogni branca della scienza orientalistica, data l'incertezza che regna nella ricostruzione della cronologia dell'Antico Oriente e l'impossibilità talvolta di stabilire la corrispondenza tra questa e quella del mondo greco e romano.

La nostra è pertanto una proposta di classificazione meramente provvisoria in attesa che ulteriori conoscenze e progressivi studi permettano di meglio penetrare, conoscere e valutare la documentazione giuridica orientale e di ordinarla secondo schemi più precisi»¹.

Questa lunga citazione mi sembra utile innanzitutto per giustificare l'oggetto di questo volume, che si propone di indagare appunto l'esperienza giuridica dei popoli che si incontrano nel Vicino Oriente Antico². Innanzitutto perché quei popoli non sono pochi e si distinguono per lingua, religione, cultura, e società. Ma anche perché, come magistralmente esposto da Volterra, la documentazione giuridica non è sempre presente, e, soprattutto, non lo è sempre nella stessa abbondanza e varietà.

¹ E. Volterra, *CORSO DI LEZIONI DIRITTI DELL'ORIENTE MEDITERRANEO*, Roma 1970, 8-9.

² Cfr. lo stesso Volterra nella nota 1 alla sua introduzione, che dice: «Le ripartizioni proposte dai giuristi, e di cui ci occupiamo in appresso, confermano che per lo studio degli antichi diritti mediterranei si ritiene indispensabile estendere la ricerca anche agli antichi diritti mesopotamici». Nel campo orientalistico si preferisce usare una terminologia più esatta dal punto di vista geografico V. ad esempio la bella opera di M. Liverani, *INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL'ASIA ANTERIORE ANTICA*, Roma 1963.

C’è però da osservare che dal 1970 gli studi sono progrediti, e che le fonti, pur essendo molto eterogenee e, soprattutto, discontinue, tuttavia ci consentono, oramai, di fare delle osservazioni sufficientemente accurate da permetterci di descrivere l’esperienza giuridica di quelle antiche popolazioni, o quanto meno di alcune di esse.

Le culture del Vicino Oriente Antico, infatti, non sono a noi pervenute attraverso una tradizione, come è accaduto, invece, alle culture classiche, se non parzialmente³. La loro riscoperta è stata molto lunga e laboriosa, partendo dalla decifrazione della scrittura cuneiforme⁴, utilizzata per esprimere numerose lingue, appartenenti anche a differenti famiglie linguistiche⁵, la cui identificazione è stata, ed è ancora, molto difficoltosa e, poi, dalla comprensione e traduzione dei numerosissimi documenti.

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, invece, questo studio avrà ad oggetto le istituzioni giuridiche dei Sumeri, degli Accadi, degli Assiri, dei Paleo-babilonesi (o Amorrei), dei Medio-babilonesi (o Cassiti), dei Neo-babilonesi (o Caldei), ma anche degli Ittiti, dei Hurriti (sulla base dei dati provenienti soprattutto da Nuzi), delle civiltà fiorite in Siria (Ebla, Mari, Emar e Ugarit, per citarne alcune), dei Fenici (per i quali sono scarse le fonti giuridiche) e degli Ebrei. Non saranno trattate, invece, quelle relative agli Egiziani, agli Elamiti e, poi, ai Medi e ai Persiani, né agli Urartei. Questi ultimi popoli, infatti, non rientrano nei limiti geografici del Vicino Oriente antico, così come individuato da Mario Liverani,⁶ e anche perché presuppongono altre competenze.

A tal proposito, inoltre, va ricordato ancora quanto affermato da Liverani:

«La storia del Vicino Oriente preclassico va ricostruita ex novo sulla base di una documentazione primaria, non mediata da uno storico esterno e posteriore ai fatti (pur se ad essi più vicino di noi). E qui si innesta il dato di presenza, riguardante la documentazione amministrativa (nonché commerciale e giuridica, e in generale archivistica), presente talvolta in copia notevole per il fatto banale ma essenziale che il materiale scrittorio impiegato (tavolette d’argilla) ha resistito agli incendi e

³ Alludo ovviamente alla cultura ebraica, che ci è pervenuta grazie alla Bibbia.

⁴ Si ricorda che la nascita dell’assiriologia si fa risalire al 1865, quando a Londra si concluse con successo un esperimento che vide la comprensione di uno stesso testo in cuneiforme sottoposto ai quattro studiosi che dicevano di aver trovato la chiave per la decifrazione.

⁵ La lingua sumerica, infatti, è una lingua agglutinante, mentre l’accadico è una lingua semi-tica, come anche l’ebraitico e l’ugaritico. L’ittita è indoeuropeo, mentre altre lingue sono ancora oscure, come l’urarteo e il hurrita, tanto per citarne alcune.

⁶ M. Liverani, *Antico Oriente. Storia società economia*, Roma 2011, 12: «Se in questo volume si è scelta una prospettiva minimale – che riguarda il nucleo basso-mesopotamico con i suoi ovvi complementi alto-mesopotamico, siro-palestinese, anatolico, armeno transcaucasico, e iranico occidentale – ciò dipende soprattutto da motivi di competenza scientifica personale e dalla dimensione stessa del volume».

all'immersione nel suolo assai meglio di altri materiali che si affermeranno poi e altrove (papiro, pergamena, carta)»⁷.

Per concludere questo discorso, dunque, i limiti di questa ricerca a livello sia geografico, sia cronologico (dalla fine del IV millennio a.C. – origine della scrittura cuneiforme – alla fine del VI secolo a.C. – conquista di Babilonia da parte di Ciro II il grande, 539 a.C. –) sono dettati da una precisa scelta scientifica, tanto più solida se consideriamo, poi, che oggetto di questa ricerca sono le istituzioni giuridiche dei popoli compresi in questi limiti. Tutto ciò per ribadire che la natura della documentazione presa in esame costituisce sia un'immensa ricchezza, sia un enorme limite: gli storici del Vicino Oriente Antico, infatti, possono indagare soltanto gli aspetti che siano stati documentati anche⁸ nelle fonti scritte. In assenza di tale documentazione, purtroppo, non si è in grado di dire nulla, se non di avanzare ipotesi.

3. Introduzione

Lo studio dell'esperienza giuridica dei popoli del Vicino Oriente antico, dunque, ha ad oggetto la documentazione giuridica dei popoli che si sono susseguiti nel Vicino Oriente a partire dalla nascita della scrittura e fino alla conquista dell'impero neo-babilonese da parte di Ciro II il Grande, re di Persia (539 a.C.).

La scrittura, com'è noto, compare nel Vicino Oriente Antico a partire dalla fine del IV millennio a.C. ad Uruk, nella Mesopotamia meridionale, ad opera dei Sumeri. Sebbene le fonti scritte in cuneiforme risalgano alla fine del IV millennio a.C., tuttavia la nostra capacità di comprendere chiaramente il contenuto dei documenti parte dal periodo protodinastico II (III millennio a.C.), cioè da quando i Sumeri riuscirono ad utilizzare la scrittura per esprimere informazioni più chiare.

Prima di affrontare direttamente lo studio dell'esperienza giuridica dei Sumeri, che costituirà l'oggetto del primo capitolo, sarà, però, opportuno soffermarci su alcune questioni che ci permetteranno di comprendere meglio quanto emergerà dalle fonti.

3.1. Le innovazioni del neolitico

La prima tappa, che contribuì allo sviluppo delle diverse civiltà umane, è sicuramente da vedersi nel neolitico, con la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, che ben presto contribuirono anche alla nascita della ceramica e della tessitura.

⁷ Liverani, *Antico Oriente* cit. 9.

⁸ Ovviamente bisogna considerare anche le fonti archeologiche.

Quando gli uomini iniziarono a coltivare piante (per lo più cereali e ortaggi) impararono ben presto a concentrare i raccolti in spazi controllabili e difendibili, onde evitare il saccheggio da parte degli animali e di altri gruppi umani. Non solo, ma gli uomini dovettero anche imparare a contare, per suddividere il raccolto in almeno tre parti: una parte destinata al consumo immediato, una parte destinata alla semina, per assicurarsi il raccolto dell'anno successivo, e, infine, una parte da conservare in caso di raccolto ridotto e/o scambio con materie non disponibili.

Queste esigenze spinsero gli uomini a produrre dei contenitori di terracotta, in cui conservare il cibo e le sementi, l'acqua da bere, ma anche il latte munto dalle pecore e dalle capre, o anche dalle mucche.

Gli uomini iniziarono ad abitare in piccoli villaggi, spesso costruendo capanne, in alcune delle quali concentrare i contenitori di cibo, per permettere di sorveglierli e proteggerli più agevolmente.

Ad un certo punto, però, gli uomini iniziarono a specializzarsi in vari tipi di lavoro: se qualcuno si fosse dedicato soltanto a produrre oggetti di ceramica, avrebbe presto migliorato la qualità e la quantità della produzione. Anche la necessità di difendere le scorte di cibo dagli aggressori, animali o umani che fossero, spinse alcuni uomini, più robusti, a dedicarsi solo a questo. Il fatto che i ceramisti e i militari passassero il tempo a fare altro, comportava la necessità di riservare parte del cibo prodotto dalla comunità anche ad essi e alle loro famiglie. Dato che l'agricoltura e l'allevamento consentirono di mantenere un numero maggiore di persone rispetto a quelle che lavoravano direttamente la terra, questo permise ben presto che anche altri uomini si specializzassero nella costruzione di strumenti necessari all'agricoltura (aratri, zappe, falci, macine, ecc.), ma anche alla protezione del raccolto (armi) e alla celebrazione di riti volti a mantenere propizi gli dèi. Molto presto si rese necessario riconoscere un capo, in grado di dirigere meglio il lavoro comune.

In alcuni casi, inoltre, si arrivò a costruire dei depositi più solidi per le scorte di cibo (magazzini), con l'uso di mattoni, che vennero utilizzati anche per costruire i luoghi di culto, destinati ai simulacri degli dèi, e anche a trovare dei sistemi di controllo del consumo del cibo.

Negli anni Cinquanta una studiosa italiana, Enrica Fiandra⁹, ipotizzò che la presenza di *cretulae* (grumi di argilla) sigillate e raccolte per un certo periodo di tempo, rinvenute in molti siti archeologici di epoca preistorica e protostorica, servisse a controllare il corretto consumo delle scorte alimentari.

⁹ E. Fiandra, *A che cosa servivano le cretulae di Festos*, in 2nd International Conference on Crete, Athens 1968, 383-397.

Se si fosse deciso, ad esempio, che il cibo contenuto in una certa giara fosse dovuto bastare per il prelievo di trenta razioni, ogni volta che una persona avesse prelevato la sua razione, dopo averla presa, avrebbe apposto un grumo d'argilla sul coperchio (una pezza di stoffa tenuta con una corda, ecc.) sul quale avrebbe impresso il suo sigillo. Il successivo avrebbe tolto la *cretula*, fatto il suo prelievo e apposto un'altra *cretula* con il suo sigillo, e così via. Quando poi si fosse svuotata la giara, avrebbero potuto controllare il numero di *cretulae* e anche l'identità delle persone che avevano prelevato il cibo, la cui autorizzazione era dimostrata dal possesso di un sigillo. A quel punto, se tutto si fosse svolto regolarmente, si sarebbero gettate tutte le *cretulae* insieme e si sarebbe proceduto con lo svuotare un'altra giara, e così via.

Questa teoria convinse subito gli archeologi e gli studiosi¹⁰, che si chiedevano, infatti, il motivo per cui rinvenissero in certi luoghi (intercapedini o altro) rilevanti concentrazioni di *cretulae*. Molti archeologi si rivolsero ad Enrica Fiandra per farle valutare le *cretulae* sigillate trovate nei rispettivi scavi. Ben presto la studiosa si rese conto che, con la complessità sociale, si iniziarono a riservare determinati luoghi alla conservazione del cibo. In età protostorica¹¹, cioè, era possibile chiudere dei contenitori all'interno di specifiche stanze, le cui porte a loro volta venivano chiuse avvolgendo delle corde a dei pioli infissi nella parete accanto alla porta: su queste corde venivano apposte sempre delle *cretulae*, ma i sigilli che vi venivano impressi erano meno numerosi di quelli che consentivano il prelievo delle razioni alimentari. In sostanza, si stavano creando delle figure autorizzate ad aprire le porte (i magazzinieri), che avrebbero potuto controllare l'ingresso, all'interno del magazzino, di più persone, autorizzate a prelevare le razioni¹².

3.2. *La complessità sociale*

La società, che è giunta alla creazione di un sistema di scrittura, era una società molto complessa.

Gli uomini che crearono per primi la scrittura, infatti, vivevano in un ambiente molto difficile, in cui non pioveva a sufficienza, anche se l'acqua non

¹⁰ Enrica Fiandra, infatti, ottenne il Michael Ventris Award for Mycenaean Studies nel 1960 con *A Comparative Study of Claysealings in Egypt with those from Crete and Lerna*.

¹¹ O protopalaziale, come a Festos, ma anche in città del Vicino Oriente Antico, come, ad esempio, Arslantepe.

¹² Cfr. P. Ferioli, E. Fiandra, *Arslantepe locks and the Šamaš 'key'*, in M. Frangipane, H. Hauptmann, M. Liverani, P. Matthiae, M. Mellink (a c. di), *Between the Rivers and over the Mountains. Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri Dedicata*, Roma 1993, 269-287 dove addirittura si rinvennero delle *cretulae* apposte a una serratura di legno.

mancava perché tale luogo era caratterizzato dalla presenza di due ampi fiumi. Vicino ai fiumi era dunque possibile irrigare i campi, ma il regime di quei fiumi non era molto costante: in determinati periodi dell'anno, per lo più in primavera, infatti, essi si ingrossavano e tendevano ad esondare, per cui quegli uomini iniziarono a scavare dei canali e a costruire delle dighe. In questo modo riuscirono a coltivare anche aree più distanti dai fiumi e con il tempo riuscirono a comprendere come e quando allagare i campi per ottenere una produzione più abbondante di raccolto.

Questi uomini ben presto si organizzarono politicamente in città-stato, con a capo un re: era necessario che una persona orientasse gli altri a scavare il canale in una o in un'altra direzione, a decidere dove raccogliere l'orzo mietuto e a come suddividerlo per consumarlo lentamente, a come proteggerlo dall'attacco degli animali e di altri gruppi di uomini, eccetera.

Dobbiamo pensare, dunque, che questi antichi abitanti della Mesopotamia avevano dovuto formare delle comunità piuttosto complesse: non solo c'erano agricoltori e allevatori, ma anche personale che si dedicava allo scavo dei canali, alla costruzione di dighe, alla fabbricazione di strumenti di lavoro, alla lavorazione dei metalli, alla lavorazione del legname e della pietra. Dato che in Mesopotamia non ci sono alberi, né miniere di metalli, né cave di pietra, una parte della popolazione si era specializzata nei commerci a lunga distanza.

A questo punto, cioè, gli uomini che vivevano nella Mesopotamia meridionale avevano dato vita a delle società molto complesse, che utilizzavano il sistema delle *cretulae*, conoscevano diverse figure professionali, ma si erano anche dotate di una classe dirigente più variegata. Non solo c'era un capo politico, ma c'erano anche delle figure dirigenziali in vari settori: c'erano degli ufficiali militari, dei mercanti, dei responsabili dei magazzini, dei sacerdoti specializzati nel culto delle varie divinità in cui credevano, dei responsabili per la costruzione di dighe, per l'escavazione dei canali, per la manutenzione delle strade, per la costruzione di cinte murarie, ma anche di imbarcazioni per il trasporto di uomini e merci, per il controllo dell'ordine interno, ecc.

C'è da dire, inoltre, che l'economia degli abitanti della Mesopotamia meridionale era talmente ricca, che si doveva basare sostanzialmente su due grandi settori: da un lato, cioè, quello pubblico, da cui dipendevano le persone che non si occupavano direttamente della produzione di cibo, e dall'altro quello privato, dove i proprietari di terre si dedicavano esclusivamente alla produzione di cibo. Chi apparteneva a questo secondo settore, però, utilizzava anche gli strumenti prodotti dagli artigiani, beneficiava del favore degli dei, della protezione militare, della regolamentazione delle acque, ecc. Diciamo, dunque, che l'economia mesopotamica era molto ricca perché la parte della popolazione che produceva il cibo ne produceva talmente tanto da poterne riservare una parte da destinare

alla popolazione che apparteneva all'altro settore, che, pur non dedicandosi direttamente alla produzione del cibo, tuttavia vi contribuiva fornendo ai contadini strumenti di lavoro e di difesa ben più efficienti, a gestendo e mantenendo costruzioni idrauliche e di difesa, provvedendo, con i commerci, a procurare quei beni che non esistevano in Mesopotamia, ma che erano necessari alla vita di tutti.

Possiamo dire, dunque, che nella Mesopotamia meridionale si era creata un'economia complessa, basata su due settori distinti e complementari, più rispondenti alle esigenze richieste per l'efficiente sfruttamento dell'ambiente in cui si trovavano.

Come vedremo dunque nel prossimo paragrafo, la complessità del sistema socio-economico della Mesopotamia meridionale ha creato una altrettanto complessa produzione documentaria, che ci consente di indagare entrambi i settori.

3.3. Come nasce la scrittura cuneiforme (la teoria dei gettoni)

La scrittura cuneiforme, infatti, nasce proprio nella Bassa Mesopotamia, ma essa costituisce il perfezionamento di un sistema nato qualche millennio prima in parecchi luoghi del Vicino Oriente Antico e anche in altre aree.

Come dimostrato chiaramente da Denise Schmandt-Besserat¹³, essa nasce dall'esigenza degli antichi abitanti del Vicino Oriente Antico, ma anche delle regioni limitrofe, di documentare alcuni trasferimenti di merci diverse. In molti siti delle aree del Mediterraneo orientale, ma anche del Vicino Oriente Antico, fino all'Iran, infatti, sono stati rinvenuti, a partire dall'VIII millennio a.C., dei piccoli manufatti d'argilla di forme diverse. Tali manufatti, detti *tokens*, o gettoni, inizialmente vennero rinvenuti raggruppati, ma scolti, in parecchi siti. Secondo la studiosa, essi venivano raggruppati in sacchetti o in ceste, che poi sarebbero state chiuse con dei grumi d'argilla sigillati dalle persone che ne assumevano la responsabilità. Ma, a partire dalla metà del IV millennio a.C. (3500 a.C.), a Uruk e a Susa, iniziarono ad essere inseriti all'interno di sfere d'argilla cave (dette *bullae*) che offrivano un grande vantaggio: non solo il contenuto era protetto, ma, in più, si poteva imprimere direttamente sulla superficie della *bullea* il sigillo di chi aveva autorizzato il trasferimento, garantendo così chi avrebbe dovuto aprirla.

Ad esempio, se si affidavano delle pecore ad un pastore X, quando il pastore fosse tornato, si sarebbe aperta la *bullea* sigillata da X e si sarebbe potuto controllare che gli erano state affidate 70 pecore. Poniamo, poi, che al pastore Y ne fossero state affidate 100, al suo ritorno si sarebbe potuto controllare che avrebbe dovuto riportarne 100, e così via.

¹³ D. Schmandt-Besserat, *Before Writing. From Counting to Cuneiform*, Austin 1992.

Ma quasi subito (3350 a.C.) i responsabili di questi archivi pensarono di imprimere sulla superficie della *bulla* anche i gettoni introdotti, in modo da poterne controllare il contenuto senza doverla rompere. Ad esempio, se un mercante fosse stato incaricato di portare dei beni in una zona lontana, dovendo effettuare delle tappe, avrebbe potuto controllare in qualsiasi momento il quantitativo di beni affidatagli, senza dover rompere la *bulla*.

Ben presto, però, questi stessi amministratori si resero conto anche dell'inutilità di inserire i gettoni all'interno delle *bullae* d'argilla cave: era meglio, e più pratico, limitarsi a imprimere i gettoni su una tavoletta piatta su cui poi si sarebbero potuti imprimere anche i sigilli. In questo modo erano nate le tavolette d'argilla. E poco dopo, sempre a Uruk e a Susa, gli amministratori si resero conto che sarebbe stato più semplice distinguere il numeratore dal numerato: distinguere il numero dalla tipologia merceologica avrebbe fatto risparmiare spazio nella tavoletta. Questa tappa, per arrivare alla quale gli amministratori dovettero compiere una forma di astrazione importante, comportò un risparmio di spazio sulla superficie della tavoletta. Siamo alla fase delle tavolette 'numerico ideografiche'¹⁴.

A questo punto, ma soltanto a Uruk, gli amministratori si resero conto di poter attribuire a ciascun gettone, impresso (ma, ormai, soltanto inciso) sulla superficie della tavoletta, non solo il significato ideografico, ma anche quello logografico, ovvero fonetico. Dato che ad Uruk parlavano la lingua sumerica, caratterizzata dall'agglutinazione¹⁵ e dalla prevalenza di parole monosillabiche o bisillabiche, fu abbastanza semplice questo passaggio e, dunque, la creazione di una vera e propria scrittura.

Attraverso la scrittura, infatti, gli amministratori non solo erano in grado di veicolare il significato del simbolo (che essendo nato come ideografico poteva essere inteso anche da altri amministratori che non parlavano il sumerico), ma anche il suo suono (logogramma), e indicare anche i fonemi, cioè dei suoni. Una lingua con un alto numero di parole monosillabiche, infatti, ha un'alta percentuale di omofoni (parole che hanno lo stesso suono), e quindi è possibile indicare suoni, che combinati in certi modi particolari, potevano veicolare anche

¹⁴ R.K. Englund, *Texts from the Late Uruk Period*, in J. Bauer, R.K. Englund, M. Krebernik (eds.), *Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit*, Gottingen 1998, 15-33.

¹⁵ Le lingue agglutinanti non sono flessive, cioè le parole non sono declinate e coniugate, ma restano invariate: il genere, il numero, il caso (per i sostantivi, i pronomi e gli aggettivi) e il tempo, il modo, ecc. (per i verbi), vengono espressi da elementi grammaticali esterni alla parola, che si aggiungono alla radice (o termine-base) nominale o verbale che sia, formando una catena. Ad esempio, per dire figlio si dice dumu, figli si dice dumu.meš (figlio-tanti), figlia dumu.mí (figlio-femmina), a mio figlio dumu.mu.ra (figlio-mio-a), delle sue figlie dumu.mí.meš.a.ni.ak (figlio-femmina-tanti-suo-di) e così via.

altri concetti, magari astratti o che rimandavano ad aspetti grammaticali. Il passaggio dall'uso dei simboli da ideografici a logografici fu molto importante e si verificò soltanto nella bassa Mesopotamia. Questo sistema, infatti, poteva essere compreso soltanto da chi conosceva il valore dei simboli e parlava il sumerico.

Ovviamente, la trasformazione di un codice in una scrittura vera e propria è stata piuttosto lenta, ma nel momento in cui si è arrivati alla scrittura, il sistema ha avuto un'accelerazione repentina, che ha comportato non soltanto la nascita di scuole, per insegnare la scrittura ad altri amministratori, ma anche la composizione di veri e propri repertori di parole, con accanto la lettura sillabica. Questa invenzione, oltretutto, fu tentata anche a Susa, ma il tentativo inizialmente fallì, tanto da spingere quegli amministratori ad adottare la scrittura cuneiforme messa a punto dai Sumeri.

Ovviamente i primi documenti scritti con i caratteri cuneiformi non sono chiari per gli assiriologi moderni: quei segni, infatti, venivano scritti per veicolare informazioni che chi li avesse visti, o per meglio dire letti, li avrebbe compresi benissimo, anche se fosse mancato qualche elemento che per noi moderni sarebbe indispensabile, ma che loro davano probabilmente per scontato.

Tra i documenti più antichi, ci sono, ovviamente, iscrizioni reali, ma anche documenti di tipo economico e anche giuridico. Per questo motivo, dunque, è possibile indagare i documenti che avevano un valore giuridico e che ci possono offrire delle indicazioni sugli istituti giuridici che esistevano tra i Sumeri.

4. Le fonti giuridiche nei diversi periodi e nelle diverse aree del Vicino Oriente Antico

Come suggerito dal professor Volterra, dunque, prima ancora di affrontare specificamente l'esperienza giuridica dei vari popoli che abitarono il Vicino Oriente Antico, sarà opportuno descrivere le fonti a disposizione, suddividendo tra quelle che hanno carattere normativo e quelle che hanno carattere pratico, o contrattuale.

Innanzitutto bisogna considerare che la documentazione scritta è opera di personale appartenente all'ambito amministrativo, cioè alla sfera 'pubblica', ma i documenti scritti di contenuto giuridico vanno suddivisi in due principali gruppi: quelli attinenti all'ambito ufficiale, che comprende testi di natura normativa, quelli che regolamentano rapporti con altri popoli, ecc., da un lato, e, dall'altro, quelli della prassi giuridica, attinenti ai cittadini comuni, anche e soprattutto quelli della sfera 'privata'. Al primo gruppo, dunque, appartengono le iscrizioni reali, alcune delle quali hanno contenuto normativo (come i cosiddetti 'codici'), ma anche i trattati internazionali, gli editti, ecc. Al secondo gruppo, invece, più

numeroso e più variegato, appartengono i documenti che riguardano i matrimoni, i divorzi, le adozioni, le spartizioni ereditarie, i prestiti, le alienazioni, immobiliari e non, le manomissioni di schiavi, gli affitti, le permute, ecc. Ci sono, poi, i testi processuali, che attengono ad entrambi i gruppi, in quanto riferiscono di rapporti giuridici conflittuali tra due parti (in generale cittadini comuni), che si sono sottoposti alla valutazione e alla soluzione di uno o più giudici, che, in generale, appartengono alla sfera pubblica.

In generale, dunque, possiamo dire che la documentazione della Mesopotamia meridionale è quella che ci fornisce più informazioni, perché sin dal III millennio a.C.¹⁶ sono documentati entrambi i gruppi. Nel II millennio, poi, con l'invasione degli Amorrei, popolo semitico proveniente dalla Siria, che dette vita ai regni paleo-babilonesi, che si unificarono sotto il regno di Hammurapi di Babilonia (1792-1750 a.C. circa), la documentazione giuridica aumentò considerevolmente in entrambi i gruppi.

Non è inutile osservare, dunque, come lo studio dei testi giuridici ci consenta di indagare la vita di tutti i giorni della popolazione, potremmo dire, prevalentemente privata, ma non solo. Come osservato nel saggio di Mario Fiorentini, infatti, questa ‘vita vera’, che si può scorgere ‘dietro l’astrattezza delle formule’ trasmesseci dal diritto romano, nella documentazione della Bassa Mesopotamia è più evidente, proprio perché le caratteristiche della cultura di quelle popolazioni non le hanno portate all’astrazione (e alla formulazione scientifica), tipica dei giuristi romani.

Con la caduta della I dinastia di Babilonia, dovuta all’invasione ittita di Muršili I (intorno al 1600 a.C. circa), la Babilonia si riassettò sotto la dinastia cassita (altro popolo semitico), ma i profondi mutamenti sociali fecero sì che la documentazione del secondo gruppo, relativa cioè ai rapporti giuridici tra cittadini privati, fosse molto ridotta. All’inizio del I millennio a.C., poi, con la crisi interna che portò al controllo politico da parte assira, la documentazione è più scarsa, ma riprende non appena il regno babilonese tornò indipendente sotto i Caldei, altro popolo semitico, i quali dettero vita al periodo neo-babilonese, che si concluse nel 539 a.C. con la conquista da parte di Ciro il grande, re di Persia.

¹⁶ Il III millennio in Mesopotamia è caratterizzato dalla prevalenza della civiltà sumerica, che nel cosiddetto periodo protodinastico (2750- 2350 a.C. circa) si era organizzata in numerose città-stato. Tra il 2350 e il 2200 a.C. circa essa venne occupata dagli Accadi, un popolo semitico che tentò una prima unificazione della regione, ma che venne, poi, sconfitto politicamente da un’incursione da parte dei Gutei, una popolazione che proveniva dai monti Zagros. Dopo la caduta della dinastia accadica, a partire dall’inizio del XXII secolo a.C., tornarono al potere le dinastie sumeriche (periodo neo-sumerico), che ben presto (a partire dal 2150 a.C.) si unificarono sotto la III Dinastia di Ur, caratterizzata dall’unificazione amministrativa e culturale di tutta la Mesopotamia meridionale.

Per quanto riguarda la Mesopotamia settentrionale la documentazione inizia in modo significativo soltanto all'inizio del II millennio a.C., quando si imposero gli Assiri. L'economia assira era molto diversa da quella babilonese, perché l'agricoltura non era intensiva e non si avvaleva di grandi opere idrauliche. Per poter provvedere ad un settore pubblico (amministrativo, religioso e militare), quindi, gli Assiri dovettero utilizzare altre fonti economiche: inizialmente i commerci, ma poi, con vicende alterne, tributi pretesi da altre popolazioni sottomesse. All'inizio del II millennio a.C., infatti, gli Assiri riuscirono a sfruttare a loro vantaggio la propria posizione geografica, controllando il commercio dello stagno. Nell'età del bronzo, infatti, bisognava avere il rame, proveniente dall'Anatolia e da altre zone, tra cui Cipro, ma anche lo stagno, che proveniva dall'Iran. Gli Assiri compravano tutto lo stagno che approdava al loro territorio dall'Iran, e poi lo rivendevano in Anatolia. Datano a questo periodo, infatti, i testi paleo-assiri di Cappadocia, provenienti da Kültepe (antica Kaneš). I testi, circa 22.000 tavolette in cuneiforme, sono scritti in accadico, nel dialetto paleo-assiro. Si tratta, per lo più, di corrispondenza, che i mercanti scambiavano tra i loro soci rimasti ad Assur, ma comprendono anche testi societari, ordini impartiti ai rappresentanti legali, informazioni processuali, e altro ancora. È interessante notare che dalla capitale Assur provengono solo testi ufficiali, soprattutto iscrizioni reali e testi religiosi.

Quando cessano i testi di Kaneš, verso la fine del XIX secolo a.C., però, le informazioni riprendono da un altro archivio, sempre proveniente da un'altra area, la Siria. Infatti, quando la situazione politica stava cambiando in Anatolia, e gli Assiri dovettero rinunciare alla loro colonia in Cappadocia, salì al trono un uomo che apparteneva ad un'altra famiglia, sempre di origine amorrea, Šamši-Adad, già re di Šubat-Enlil, che aveva una connotazione piuttosto guerriera. Dopo essersi imposto ad Assur, infatti, proseguì le sue conquiste in Siria, dove conquistò Mari ed altre città minori, scacciando il re e sostituendolo con il suo figlio cadetto, Yasmah-Addu, che da Mari cercò di tenere al corrente il padre su quanto avveniva negli altri regni, sollecitando l'intervento paterno e informandolo su coalizioni che volevano fronteggiarlo. Il periodo di Mari, che copre un cinquantennio del XVIII secolo a.C., compresa una parte del regno di Hammurabi di Babilonia, ci offre un ricco e dettagliato quadro della politica mesopotamica e siriana, grazie ad un importantissimo archivio di lettere scritte in accadico, ma nel dialetto paleo-babilonese. Nel II millennio a.C., dunque, le vicende assire continuarono ad alternarsi, da periodi d'espansione e quelli di contrazione, in cui comunque l'Assiria rimase sempre indipendente.

La documentazione assira nel periodo medio-assiro proviene sia dai centri più periferici, sia dall'Assiria propriamente detta, dove venivano scritti documenti soprattutto ufficiali, come ad esempio le Leggi Medio-assire, cioè una

raccolta normativa di non facile attribuzione, ma comunque molto interessante per fornirci un’idea della società assira dell’epoca. A partire dal XII secolo a.C., però, la natura del regno assiro mutò: l’espansione militare si fece sistematica, e conseguentemente si trasformò la società intera. In Assiria a coltivare le terre iniziarono ad essere esclusivamente gli schiavi e i deportati: gli Assiri si occuparono solo della composizione dell’esercito, che continuava ad affrontare campagne di conquista, ricavandone bottini di guerra che consentirono di mantenere la sopravvivenza dell’intero popolo assiro, tutto impiegato nell’ambito pubblico. Nel I millennio, infatti, fino al VII secolo a.C., tutta la documentazione proveniente dal Vicino Oriente è di ambito assiro. Ma dato che gli Assiri cercarono di mantenere i centri politici, magari ponendo al loro controllo ufficiali assiri, erano comunque i centri amministrativi che continuavano a produrre documenti di tipo privato.

Non è inutile sottolineare, però, che la documentazione assira ci fornisce sostanzialmente documentazione ufficiale, di ambito pubblico, gli aspetti legati alla popolazione normale (‘privata’, potremmo dire) proviene soltanto dagli archivi periferici, dove era più diffusa la tradizione babilonese, cioè della Mesopotamia meridionale.

Per quanto riguarda l’Anatolia, poi, abbiamo una situazione ancora molto diversa: a partire dal XVI secolo, infatti, quando compare la documentazione ittita, abbiamo solo la documentazione ufficiale. Anche gli Ittiti, infatti, come gli Assiri, dovettero rivolgersi all’esterno per potersi permettere di mantenere una parte della popolazione che non produceva direttamente il cibo. Ma gli Ittiti sono molto diversi dagli Assiri; innanzitutto gli Ittiti erano un popolo indoeuropeo ed essi utilizzarono la scrittura cuneiforme (nel *ductus* paleo-babilonese), ma con essa scrissero documenti nella loro lingua, l’ittita, che era una lingua indoeuropea.

L’Anatolia è una zona abbastanza ricca: non solo ci sono molti fiumi e, quindi, può sfruttare i terreni con un’agricoltura irrigua, approfittando sia delle piogge, sia dei corsi d’acqua, sia dei pozzi. In più, ci sono foreste e alberi, ma anche miniere e giacimenti metalliferi. Dato, poi, che gli Ittiti emersero nella storia intorno al XVI secolo a.C., quando si stava già diffondendo l’uso del cavallo ad uso militare, essi si imposero piuttosto rapidamente come conquistatori. Essi all’inizio si compattarono nella parte dell’Anatolia centrale, ma ben presto si espansero verso le altre zone anatoliche, e, infine, verso il sud est, cioè verso la Siria nord-occidentale, da cui pretendevano apporti economici. Dal punto di vista documentario, poi, dobbiamo dire che ci hanno lasciato una gran quantità di documentazione pubblica, con iscrizioni reali, trattati internazionali, raccolte normative, istruzioni per i governatori, ecc. Invece non ci sono documenti ittiti di natura privata. Cioè non ci sono documenti giuridici che testimoniano matrimoni, compravendite, prestiti, affitti, manomissioni di schiavi, ecc. Fino

a poco tempo fa gli studiosi erano convinti che tale mancanza si spiegasse col fatto che i rapporti giuridici tra privati avvenivano oralmente, e che gli scribi, appartenenti tutti all'amministrazione pubblica, non venissero pagati dai privati cittadini per procurarsi le attestazioni di atti giuridici. D'altra parte, anche le fonti normative ittite non fanno alcun cenno, a differenza di quelle provenienti dalla Mesopotamia meridionale, alla necessità di procurarsi documenti scritti per attestare l'avvenuto matrimonio, divorzio, acquisto, ecc. Ultimamente, però, gli studiosi hanno avanzato un'ipotesi diversa. Secondo questa ipotesi, infatti, i documenti di tipo privato venivano redatti su tavolette di legno cerato, la cui esistenza è attestata nella documentazione su terracotta¹⁷, ma che comunque è andata perduta per la natura deperibile del supporto scrittoria.

La Siria anche, da questo punto di vista, ha una documentazione giuridica molto diversa da quella della Bassa Mesopotamia e varia nel tempo: nel III millennio a.C. le fonti scritte vengono solo da archivi ufficiali (testi di Ebla e Mari), mentre nel II millennio a.C., quando si diffondono nella regione gli Amorrei, prevalgono le fonti della prassi privata (Mari, Terqa, Alalah, Yamhad, Ugarit, Emar, etc.). I documenti relativi alla sfera pubblica, però, non riguardano aspetti normativi, quanto piuttosto politici. Infine, nel I millennio a.C., le fonti iniziano a non essere più scritte soltanto in cuneiforme, come era successo nei millenni precedenti, ma in scritture lineari, semitiche e consonantiche, come il fenicio, l'aramaico e, poi, l'ebraico. La maggior parte di tali fonti, però, sono di carattere epigrafico e non hanno risvolti giuridici.

La documentazione di tipo aramaico, a sua volta, era su supporti più fragili, il papiro, conservatasi solo in parte, e per la maggior parte risale alla seconda metà del I millennio a.C. o, addirittura, più tardi, e quindi troppo recente per rientrare nel nostro oggetto di studio (il 539 a.C. è la data finale del periodo di cui si occupa la storia del Vicino Oriente Antico). Sono anche troppo tarde le fonti ebraiche (ricordiamo che le fonti in ebraico più risalenti sono i manoscritti di Qumran, che datano tra il II e il I secolo a.C. e anche dopo), mentre le fonti bibliche più antiche sono quelle in greco di età ellenistica e provenienti dall'Egitto (III sec. a.C.). Considerando, dunque, che le fonti giuridiche dell'Antico Testamento (Pentateuco *in primis*), nella versione scritta, che possiamo prendere in considerazione, non precedono il ritorno a Gerusalemme dopo la conquista di Babilonia da parte di Ciro II, re di Persia, anche se esse potranno essere oggetto di studio da parte nostra, dato che rispecchiano tradizioni più antiche. Non potrà, però, essere utilizzata la ricchissima documentazione rabbinica, che è davvero troppo posteriore.

¹⁷ A questo proposito cfr. C. Simonetti, *Le fonti del diritto ittita*, in *BIDR*. 117, 2023, 169-177.

5. Conclusioni

Per concludere questo breve scritto, dunque, possiamo dire che è ormai importante affrontare la documentazione giuridica delle civiltà che vissero nel Vicino Oriente Antico. Seguendo gli spunti suggeriti da Edoardo Volterra, affrontare la documentazione, che è ormai ingente, e con le dovute distinzioni, per epoca e per civiltà, ci consente di comprendere meglio le specifiche caratteristiche di ogni civiltà, così come ci sono note attraverso la documentazione diretta.

Queste civiltà, infatti, ci mostrano una notevole varietà di approcci a determinate esigenze, che si ripetono nel tempo, e ci offrono spunti di riflessione, che possono arricchire le nostre conoscenze.

Lo scopo di questo studio è quello di fornire un punto di partenza per comprendere l'esperienza giuridica di quegli antichi popoli, che ci hanno lasciato alcune delle prime raccolte normative (i cosiddetti ‘codici’), i primi testi processuali, i primi ‘editti’, ma, soprattutto, i primi documenti giuridici relativi alla gente comune. Possiamo, cioè, vedere come ci si fidanzava e poi sposava, come si divorziava, come si acquistavano i beni, come si stringevano prestiti, chi e come ereditava, come si diventava schiavi e come ci si affrancava. In breve, riprendendo le considerazioni di Mario Fiorentini, ricostruire la ‘vita vera’ di quegli antichissimi popoli.

Cristina Simonetti
Università di Roma ‘Tor Vergata’